

N. 661

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1996

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - La Svizzera sta conoscendo una grave crisi occupazionale che colpisce in modo molto grave i lavoratori frontalieri italiani, privandoli di reddito e riducendo notevolmente le possibilità di ricollocamento nel mercato del lavoro sia svizzero che italiano.

La legislazione svizzera non concede nessun tipo di protezione ai lavoratori disoccupati non residenti in quel paese ed è per questo che la convenzione italo-svizzera in materia di indennità attribuisce la competenza all'Italia trasferendo all'INPS i premi assicurativi versati dai frontalieri italiani alla Svizzera.

Attualmente giacciono nelle casse dell'INPS circa 65 miliardi di lire che rimangono praticamente inutilizzati a causa di lungaggini amministrative e di interpretazioni del tutto arbitrarie della legislazione italiana.

Questo è uno dei pochi casi in cui il problema non è finanziario, ma dovuto alle difficoltà di azione dell'INPS, che non riesce ad adempiere al proprio compito.

Il principio ispiratore di questo disegno di legge è quello, se non di annullare, quanto meno di attenuare una discriminazione che colpisce i frontalieri che pur pagando in Svizzera i contributi come residenti ricevono in Italia una prestazione di molto inferiore sia per quantità che per qualità.

I punti salienti del disegno di legge che viene proposto sono essenzialmente cinque:

1) il superamento della clausola riguardante il licenziamento per soli motivi economici (cosa che ha creato notevoli problemi interpretativi);

2) un aumento della somma erogata a titolo di indennità di disoccupazione, ottenuto modificandone il riferimento costitutivo;

3) il raddoppio del periodo di erogazione;

4) lo snellimento delle procedure per consentire una tempestiva erogazione da parte dell'INPS;

5) il pieno utilizzo delle giacenze, costitutesi a seguito della retrocessione all'INPS dalla Svizzera di parte delle somme raccolte mediante contribuzione, senza alcun aggravio finanziario per il bilancio dello Stato italiano.

In tempi di crisi economica e sociale non si può non disporre di tutte le risorse necessarie per far fronte ai bisogni di chi è senza lavoro, ed è quanto meno grottesco accantonare risorse finanziarie destinate a lavoratori disoccupati quando questi restano senza reddito e con poche possibilità di trovare una nuova occupazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dell'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro.

2. Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione è istituito, per l'intero periodo di validità dell'accordo di cui al comma 1, un Fondo, avente contabilità separata, con lo scopo di registrare in entrata le somme che la Svizzera è tenuta a versare all'Italia ai sensi dell'accordo stesso e, in uscita, le prestazioni e le spese di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 2.

1. I lavoratori italiani frontalieri divenuti disoccupati hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui all'articolo 3, qualora abbiano svolto in Svizzera un'attività soggetta a contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione, per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio della disoccupazione. Sono altresì ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiara-

zione del datore di lavoro, determinata da motivi economici e comunque non imputabili ai lavoratori stessi.

Art. 3.

1. I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera divenuti disoccupati, a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro, hanno diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione per una durata massima di trecentosessanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, il cui importo giornaliero è stabilito per ciascun anno, ai sensi del comma 6, dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di amministrazione dell'INPS determina l'importo provvisorio del trattamento speciale spettante per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell'anno successivo. Tale importo viene stabilito in una percentuale della misura massima del 50 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio, con l'esclusione degli assegni familiari, percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione.

3. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione dell'INPS tiene conto delle somme versate e di quelle che, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 1, devono essere versate da parte della Svizzera per l'anno considerato, nonchè delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte le spese di gestione.

4. Entro i novanta giorni successivi a quello in cui è pervenuto da parte della Svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'INPS stabilisce l'importo definitivo del trattamento speciale di disoccupazione. Ove l'importo definitivo risulti superiore a quello calcolato in via provvisoria si procederà all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza, fermo restando che l'importo giornaliero complessivo non può comunque superare il limite massimo ragguagliato a

giornate, determinato per l'anno in questione ai sensi del comma 2.

5. Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in misura superiore a quella definitivamente dovuta, non si procede ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la differenza è posta in detrazione dalle disponibilità finanziarie accantonate di cui all'articolo 8. In caso di insufficienza di tali disponibilità, l'ulteriore differenza è coperta con le disponibilità degli esercizi successivi.

6. L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui al presente articolo è calcolato dividendo per trecentosessanta l'importo di cui al comma 3, moltiplicato per il cambio medio franco-lira rilevato dalla Banca d'Italia nei dodici mesi precedenti lo stato di disoccupazione.

Art. 4.

1. Il trattamento speciale di disoccupazione decorre dal giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro in Svizzera, e ha termine dopo trecentosessanta giorni.

2. Le domande dirette all'INPS per ottenere le prestazioni di cui all'articolo 3 della presente legge devono essere presentate alla sezione circoscrizionale per l'impiego del luogo di residenza entro sessanta giorni dalla data di iscrizione alla sezione stessa.

3. Le domande di cui al comma 2 devono essere corredate dallo stato di famiglia del lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero nonchè dall'attestato del datore di lavoro appositamente predisposto.

4. Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge, può richiedere l'inserimento nelle liste di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo dello specifico Fondo di cui all'articolo 1, comma 2.

6. La corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione, a norma della presente legge, è da ritenersi limitata all'esaurimento del Fondo di cui al comma 5.

Art. 5.

1. Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui all'articolo 3 della presente legge sono corrisposti gli assegni per il nucleo familiare nella misura e sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni; la relativa spesa grava sulle disponibilità della contabilità separata di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

Art. 6.

1. I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i trattamenti speciali di cui all'articolo 3 sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e della determinazione della misura della pensione stessa.

2. Il valore retributivo settimanale da accreditare per i periodi di cui al comma 1 è determinato secondo i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. Qualora il beneficiario del trattamento speciale non possa far valere periodi di iscrizione nella assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, al medesimo è attribuita, per ciascuna settimana, la retribuzione media della classe minima della tabella settimanale dei contributi base vigente nel periodo di percezione del predetto trattamento speciale.

4. Alla copertura della contribuzione figurativa di cui al comma 3 del presente articolo si provvede mediante prelievi dalle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2. Il relativo importo, calcolato for-

fettariamente secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 7.

1. Le spese di amministrazione nonchè quelle bancarie e per commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte della Svizzera sono a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 8.

1. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative al periodo dal 1° aprile 1977 al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo all'erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui all'articolo 7, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Art. 9.

1. Il trattamento speciale di disoccupazione è compatibile con la pensione di vecchiaia anticipata erogata dalla Cassa di compensazione svizzera in relazione a periodi di lavoro svolto in territorio elvetico. In questi casi, il trattamento complessivo erogabile mensilmente non può superare l'importo del trattamento speciale di disoccupazione.

2. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge, sono applicabili le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Art. 10.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge il termine «frontaliero» indica il lavo-

ratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera ed i termini «permesso di lavoro per confinanti» e «permesso di lavoro stagionale per confinanti» sono da intendersi equivalenti al termine «permesso di lavoro frontaliero».